#### Capitolo primo

### IL DIRITTO PRIVATO

Sommario: 1.1. Il diritto. — 1.2. La norma giuridica. — 1.3. Il diritto e lo Stato. — 1.4. Diritto privato e diritto pubblico. — 1.5. Diritto oggettivo e diritti soggettivi. 1.6. Fatti giuridici e atti giuridici.

#### 1.1. Il diritto

sieme, nella contesa fra gli uomini per l'appropriazione delle risorse, generano entro quella più elementare forma di convivenza che è la fasolo per approssimazioni successive. Lo si può definire, in prima apin quella per la ripartizione della ricchezza prodotta. miglia come nei grandi conflitti da cui è percorsa la società nel suo inperenne contesa che assume la convivenza umana: nei conflitti che si fra gli uomini; se ne può identificare la ragion d'essere nel carattere di prossimazione, come un sistema di regole per la soluzione di conflitti Alla preliminare domanda, che cosa è il diritto, si può rispondere Il sistema

più possibile, stabile fra i diversi interessi in conflitto nella società. dello di ordinata convivenza, di realizzare un equilibrio generale e, il ti fra gli uomini, in tutta la loro varietà e complessità, ad un dato moaltre ad assolvere una funzione complessiva, che è di adeguare i rapportamente, a questo o a quel possibile conflitto; ciascuna concorre con le pongono, nel loro insieme, un sistema: esse non provvedono, isolanon sia degno di protezione e debba soccombere. Queste regole comper la soluzione dei conflitti: è, quindi, di risolvere i conflitti con l'apinteressi in conflitto sia degno di protezione e debba prevalere e quale plicazione di regole predeterminate, le quali stabiliscono quale tra gli La funzione del diritto è, anzitutto, di proibire l'uso della violenza

spazio. Ogni epoca storica ha avuto un suo diritto, quantunque sia Questi sistemi di regole mutano nel tempo, si diversificano nello Relatività del diritto

ropa continentale; altrettante uniformità fra il diritto britannico e geografiche: forti uniformità, ad esempio, fra i diversi sistemi dell'Euodierni diritti del continente europeo, ad esempio, recano tracce della quello statunitense. per questo riguardo, elementi di uniformità, specie per grandi aree ha, a sua volta, un suo diritto, anche se è possibile constatare, pure dato di ritrovare elementi di continuità nel corso del tempo (tutti gli loro comune matrice nel diritto dei romani). Ogni società nazionale

basti pensare al tramonto dell'antica famiglia patriarcale, propria della società rurale, e all'avvento della moderna famiglia coniugale, funzionale alle esigenze di una società solo cambiata l'organizzazione economica della società, cioè la regolazione giuridica tro modo di produzione, reso possibile dagli sviluppi della tecnologia e basato sulla tà agricola alla moderna società industriale, ossia la sostituzione di un modo di protra la fine del Settecento e il principio dell'Ottocento, la transizione dall'antica socieaspetto, quel fondamentale elemento di rottura nelle tradizioni del diritto che è stata, pera disponibilità della ricchezza. boléon: la nascente società industriale esigeva grande mobilità della torza lavoro e liunità del patrimonio familiare; fu soppressa, al principio dell'Ottocento, dal code Napotestà perpetua (estesa, fin che fosse in vita il padre, sui figli e sui nipoti) e sulla industriale. L'antica famiglia patriarcale, di origine romana, si fondava sulla patria dei rapporti economici; è profondamente cambiata anche la sua organizzazione civile: utilizzazione delle macchine e sull'impiego del lavoro salariato nell'industria. Non è duzione prevalentemente basato sullo struttamento delle risorse della terra con un altempo e che lo diversificano nello spazio; per ora basti solo segnalare, sotto il primo E ora prematuro soffermarsi sui fattori che fanno evolvere il diritto nel corso del

L'organizzazione

è esercitato da un separato organo dello Stato, l'autorità giudiziaria statiamo che almeno tre ordini di autorità sono investiti del potere di spetta ad appositi organi dello Stato (il parlamento, il governo), della creare il diritto è, inoltre, separato dal potere di applicarlo: il primo torità infrastatuali, che sono le regioni e gli enti locali. Il potere di vranazionale, che è la Comunità economica europea; una serie di aucreare il diritto: una autorità nazionale, ossia lo Stato; una autorità sono nello spazio. Se consideriamo la società nella quale viviamo, conorganizzazione sociale sono mutate nel tempo e tuttora si differenziata organizzazione: occorre, in primo luogo, che ad una superiore autolocali (i consigli regionali, i consigli provinciali e comunali); il secondo per risolvere i conflitti di volta in volta insorti. Anche queste forme di autorità sia attribuita l'ulteriore funzione di applicare quelle regole luzione dei conflitti; occorre, in secondo luogo, che ad una superiore rità sia riconosciuta la preliminare funzione di creare regole per la so-Comunità economica europea (il consiglio), delle regioni e degli enti Per ordinare una società secondo il diritto è necessaria un'apposi-

> stizia. Ma in altre società del nostro tempo troviamo forme notevolseparato organo della Comunità economica europea, la Corte di giurità giudiziaria è essa stessa, in quei paesi, un organo che crea il diritranno successivamente chiamati a risolvere casi analoghi; e così l'autoso concreto sottoposto al loro esame, vincolano tutti i giudici che sagiudiziario vincolante: le pronunce dei giudici, oltre che risolvere il caaspetto, il sistema di common law (v. tavola a p. 29-31) del precedente mente diverse di organizzazione giuridica. Si segnala, sotto questo (che applica il diritto statuale, sovranazionale e infrastatuale), e da un

le fra le diverse regole che coesistono entro il sistema (ciascuna delle dice deve solo reprimere la trasgressione e applicare il diritto al caso mento di un sistema unitario, e l'unità del sistema comporta qualitativi se si considera che ciascuna regola di diritto è solo un framscuno Stato; e si può cominciare a comprenderne anche gli aspetti articoli) e alle migliaia di leggi che vengono ogni anno varate in ciagrande estensione dei codici (il codice civile italiano è di quasi tremila conto degli aspetti quantitativi di questa complessità se si pensa alla esso presenta caratteri di estrema complessità: ci si può subito rendere porti economici, il livello delle culture, la molteplicità degli interessi va già raggiunto un notevole grado di complessità. L'intensità dei rapregole; nelle società evolute dell'antichità, come in quella romana, avedo la quale risolvere il conflitto. certo, e il compito spesso non facile del giudice sta nello stabilire quaconcreto; ma altrettante volte proprio il diritto da applicare appare in controversie che nascono da sicura trasgressione del diritto, ed il giusie che ogni anno si instaurano nei tribunali: si tratta, molte volte, di qualitativo della complessità del diritto sono le migliaia di controverla dei codici e delle tante altre leggi vigenti. Indice di questo aspetto che essa deve essere applicata in modo coordinato con ogni altra regofattori che rendono complesso un sistema di diritto. Nel nostro tempo sociali in conflitto fra loro e l'acutezza dei conflitti sono i principali parti in lite ne invoca a proprio favore una diversa) è la regola secon Nelle società primitive il diritto si componeva di poche e semplici Complessità

to, i comandamenti delle religioni, concepiti come regole di fonte sta nel distinguere il sistema di regole, in cui il diritto consiste, da altri del costume, che distinguono tra ciò che è corretto e ciò che è scorretdella morale, basati sulla distinzione fra il bene e il male, le regole sistemi di regole che governano la convivenza umana, come i principi Un successivo grado di approssimazione alla definizione del diritto II diritto e gli

1.1

« principi della correttezza professionale »). Ma altre volte i contenuti stume esige di pagare i debiti di gioco, ma il diritto, anche questo ve art. 2598 impone agli imprenditori di rispettare, nella concorrenza, i chiama, facendole proprie, le regole del costume (come quando l'art male per la morale, è un peccato per le religioni. Talvolta il diritto ricontenuti del diritto: uccidere o rubare è un reato per il diritto, è un dremo, non lo impone affatto. mente lecito, ma è azione moralmente censurabile; una regola del codivorzio; uccidere per salvare se stesso è, come vedremo, giuridica dei diversi sistemi di norme non coincidono: il matrimonio è indissotarsi secondo le regole della correttezza » o come quando il successivo sovranaturale ecc. I contenuti di queste regole spesso coincidono con i lubile per la religione cattolica, ma non per il diritto, che ammette il 1175 del codice civile impone al debitore e al creditore di « compor-

Coercitività del diritto

sarà scoperto, verrà condannato alla pena della reclusione non inferio cate come reati, assumono il carattere della pena (chi uccide sa che, se minaccia delle sanzioni, che per le più gravi trasgressioni, qualifi servanza del diritto è, anche se con minor efficacia, assicurata dalla la trasgressione (come eliminare le conseguenze di un omicidio? l'ossuoi beni saranno venduti per disposizione dell'autorità giudiziaria e. un proprio debito può essere assoggettato ad esecuzione forzata: per disposizione dell'autorità giudiziaria. Così, ancora, chi non paga questo ordine, la costruzione sarà demolita, con spese a suo carico del diritto riceve un ordine di demolizione e, se trasgredisce anche sgressione: così ad esempio, chi esegue una costruzione in violazione materialmente possibile, vengono eliminate le conseguenze della tragole. I modi mediante i quali il diritto si rende coercitivo sono moltecarattere della coercitività: esso non consiste solo in un sistema re a ventun annı) casi in cui non è materialmente possibile eliminare le conseguenze del con il ricavato della vendita, verrà soddisfatto il suo creditore. Per plici; e per ora non possiamo indicarli che sommariamente. Quando è tresì, un sistema organizzato per imporre l'osservanza delle proprie redi regole che prescrivono o che proibiscono dati comportamenti; è, al non per esterna costrizione. Il diritto si distingue, all'opposto, per il ubbidisce solo per interiore adesione ai valori che esprimono ma che per timore della legge); ma sono sistemi di regole ai quali si cidere o dal rubare per ubbidienza ad un principio morale ancor priza obbligante superiore a quella del diritto (i più si astengono dall'uc-Questi diversi sistemi di regole hanno, talvolta, una intrinseca for-

> si è già detto, da una superiore autorità ed obbliga tutti coloro che a il diritto, è quello che riguarda la sua legittimazione. Il diritto è posto, regole di comportamento delle forme di vita economica e civile di tempo e di quel luogo, il riflesso di quella data civiltà, la traduzione in sono investite l'autorità che lo emana e quella che ha il compito di farsempre da un punto di vista formale, solo in forza del potere di cui male, un insieme di comandi ai quali si deve ubbidire; si legittima, quella autorità sono sottoposti. È, da un punto di vista puramente forquella società. Esso vige perché accettato, se non da tutti, dalla in un dato luogo è, in larga misura, l'espressione della società di quel lo osservare. Ma il punto di vista solo formale non basta a far comda un punto di vista sostanziale, non è l'autorità, ma è il consenso maggior parte di coloro che vi sono sottoposti: la sua legittimazione, prendere l'essenza del fenomeno: il diritto vigente in un dato tempo e L'interrogativo più arduo che si cela entro la domanda, che cosa è Legittimazione del diritto

di trovare la garanzia dell'ordine e della pace sociale, una difesa contro la violenza elaborate in tempi di dispotismo: nel Seicento, all'epoca delle monarchie assolute, Hobbes definiva il diritto come « ciò che il sovrano comanda », non vi trovava altro sottoposta). Non è un caso che le concezioni volontaristiche del diritto siano state autorità (anche se l'esperienza storica prova che i tiranni possono solo fino a un certo to si mostra solo, o prevalentemente, con il suo volto formale, come espressione di questo dibattito: mostra che tra autorità e consenso c'è sempre uno scarto, che è par-ticolarmente sensibile nelle società governate da regimi dispotici, dove il dirittanea autorganizzazione della società, che si dà un potere sovrano solo per reprimere gli ineliminabili casi di devianza. La storia offre materia per prendere posizione in lontà sovrana; le concezioni o rg a n i c i s t i c h e lo spiegano, all'opposto, come spon-Autorità e consenso sono i termini del perenne dibattito intorno al diritto: le concezioni volontaristiche lo riducono tutto ad autorità, ad espressione di voelemento di consenso se non il desiderio dell'uomo di sottoporsi ad una autorità pur punto o solo per tempi limitati imporre un diritto non accettato dalla società ad essi

generalizzata (contro « la guerra di tutti contro tutti », diceva Hobbes).

A ridurre, il più possibile, lo scarto fra autorità e consenso sono rivolti i regimi de mocratici, nei quali il diritto è creato da assemblee elette a suffragio universale e periodicamente rinnovate. Qui il diritto si legittima, di fronte alla società che vi è un sistema politico in virtù del quale gli uomini potessero, assoggettandosi ad una autorità, « ubbidire a se stessi ». Le società democratiche del nostro tempo, pur senza raggiungerlo, si avvicinano a questo ideale: le trasformazioni che si producono neladeguate di coordinamento e di equilibrio. Il diritto del nostro tempo è, fondamentalmente, il frutto dell'opera costante di delle diverse classi e dei diversi gruppi tra loro in conflitto possono trovare forme la società possono, attraverso i meccanismi della rappresentanza parlamentare, trasottoposta, in forza del consenso sociale che sorregge gli organi che lo formano. È l'ideale che, nel Settecento, aveva animato il pensiero di Rousseau: quello di costruire dursi in trasformazioni del diritto; gli antagonismi che agitano la società, gli interessi

mediazione e di coordinamento fra opposti interessi sociali svolta dalle assemblee idee che si svolge entro la società. Ma lo scarto fra autorità e consenso permane, en parlamentari; è, ancor prima, il frutto del dibattito e della libera circolazione delle

e consenso Autorità

IL DIRITTO PRIVATO

1.2

tro margini più o meno estesi, anche nei regimi democratici. Sistemi politici sempre più perfezionati possono ridurlo, non eliminarlo: il coordinamento degli opposti interessi in conflitto non è mai completo; gli equilibri sociali raggiunti non sono mai durevoli, e l'ubbidienza al diritto non è sempre e non è per tutti « ubbidienza a se stessi ». Il diritto resta, per molti o per pochi, l'espressione di una superiore autorità, alla quale si è costretti ad ubbidire. Finché perdurano ragioni di conflitto fra gli uomini le regole di convivenza sociale sono destinate a conservare i caratteri formali del diritto: solo in una società entro la quale siano state eliminate le ragioni profonde del conflitto fra gli uomini il diritto perderebbe la propria ragion d'essere. Una società simile è, per ora, solo un ideale dell'umanità: in essa, se gli uomini sapranno costruirla, si realizzerà quella che, nell'Ottocento, Marx ha definito come l'e s t in z i o n e del diritto.

### 1.2. La norma giuridica

L'unità elementare del sistema del diritto è la norma giuridica; il sistema nel suo complesso, ossia l'insieme delle norme che lo compongono, prende il nome di ordinamento giuridico. Per indicare più norme tra loro, coordinate per assolvere una funzione unitaria si suole parlare di istituto (e si parla, ad esempio, di istituto della proprietà per indicare, complessivamente, le norme sulla proprietà; di istituto della responsabilità civile per designare, complessivamente, le norme che pongono le condizioni per la risarcibilità del danno da fatto illecito).

Ciascuna norma, presa a sé, consiste in una proposizion e precettiva, formulata in termini generali ed astratti; coloro ai quali la norma si rivolge, imponendo o proibendo dati comportamenti, sono i suoi destinatari. Il testo delle leggi è, tradizionalmente, diviso in articoli, numerati in ordine progressivo; e gli articoli sono spesso divisi in commi. Orbene, ciascun articolo di legge o, se diviso in commi, ciascun comma può contenere una o più norme, ossia una o più proposizioni precettive, che prescrivono cioè un dato comportamento.

Precettività della norma

Il discorso delle norme giuridiche, comunque sia formulato, è sempre un discorso in funzione precettiva; esso si distingue dal discorso descrittivo o assertivo, con il quale si comunicano conoscenze o si esprimono convincimenti. Spesso, tuttavia, le norme giuridiche sono formulate in termini apparentemente descrittivi: emblematico, al riguardo, è l'art. 3 comma 1° della Costituzione, che esprime la proposizione secondo la quale « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condisesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condi-

zioni personali e sociali ». Questa norma, come ogni norma giuridica, va intesa in senso precettivo: a tutti i cittadini deve essere riconos ciuta pari dignità sociale, le diverse condizioni personali o sociali, in essa menzionate, non debbono essere assunte come ragione di un trattamento che discrimini tra loro i cittadini.

Se mai questa proposizione venisse assunta in senso descrittivo, anziché precetrivo, essa apparirebbe come una proposizione falsa, essendo un dato di comune esperienza che, nella realtà, i cittadini non sono affatto uguali davanti alla legge (più uguali oggi che in passato, ma non tanto uguali quanto la norma costituzionale esige). Il discorso descrittivo o assertivo può essere giudicato come vero o falso: il discorso precettivo non è mai suscettibile di una valutazione di tal genere. Le norme giuridiche non enunciano ciò che è, ma ciò che de ve e s s e r e: possono essere valutate, da un punto di vista etico, come giuste o ingiuste; possono essere valutate, da un punto di vista oplitico, come opportune o inopportune: possono, infine, essere giudicate dal punto di vista della loro e effettività; se siano molto o poco o mai osservate dai loro destinatari. Dell'art. 3 comma 1°, come di altre norme della Costituzione, il giudizio da dare è, appunto, un giudizio in termini di effettività: se l'organo legislativo dello Stato, che ne è il principale destinatario, gli dia adeguata attuazione o se, invece, crei con le leggi o lasci sussistere nelle leggi disuguaglianze fra i cittadini, basate sulle condizioni personali o sociali indicate dalla norma.

A volte le norme giuridiche contengono de finizioni: così, ad Definizioni esempio, l'art. 1321 del codice civile contiene la proposizione secondo giuridiche la quale « il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale ». Anche le definizioni vanno assunte in senso precettivo: esse hanno la funzione di delimitare l'ambito di applicazione di altre norme. Così le norme sul contratto non sono applicabili al matrimonio, che pure si basa sull'accordo di due parti, perché esso non è diretto a costituire, come richiede l'art. 1321, un rapporto giuridico « patrimoniale ».

Altre volte si ritrovano norme che sembrano voler classificare la realtà: per l'art. 814 del codice civile, ad esempio, « si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico ». Questa proposizione non va presa come rivelatrice della essenza fisica delle energie naturali; esprime, semplicemente, il precetto secondo il quale alle energie naturali aventi valore economico si applicano le stesse norme che valgono per i beni mobili. Se poi in un testo legislativo fosse dato di ritrovare (ciò che talvolta accade) una proposizione alla quale non fosse possibile attribuire alcun significato precettivo, ma fosse una mera a s s e r z i o n e degli artefici di quel testo, esprimente un loro convincimento filosofico o scientifico o ideologico o d'altro genere, allora non saremmo in presenza di una norma giuridica, e ciascuno sarà libero di nutrire un diverso convincimento, in nulla vincolato dalla asserzione contenuta nel testo legislativo.

Generalità e astrattezza

Le norme giuridiche sono, si è detto, precetti generali e astratti: sono precetti generali perché non si rivolgono a singole persone; ma ad una serie di persone; sono precetti a stratti perché non riguardano fatti concreti, ma una serie ipotetica di fatti. Esse sono regole per la soluzione di conflitti; ma sono regole precostituite a tal fine: non sono create quando il conflitto è già insorto, bensì prima del suo insorgere e per l'eventualità che insorga. Un comando individuale e concreto è, all'opposto, il provvedimento con il quale il giudice, applicando norme generali ed astratte, risolve un conflitto già insorto: questo comando, che è la sentenza, si rivolge a singole persone e riguarda un fatto determinato.

Certezza del diritto

soddisfa questa esigenza di certezza in modo solo relativo: per quella complessità del diritto, di cui si è detto nel paragrafo precedente, e e quali gli interessi non protetti (e vedremo poi che a questa esigenza ciò che è lecito e di ciò che è illecito, né è sempre agevole prevedere ritto per norme generali ed astratte, bisogna però aggiungere subito spongono solo per l'avvenire e non hanno effetto retroattivo). Un didi certezza si collega anche il principio secondo il quale le leggi di menti giuridicamente illeciti, quali sono gli interessi protetti dal diritto goli debbono sapere in anticipo, per potersi regolare di conseguenza quel principio di civiltà giuridica che è la certezza del diritto: i sinstema di diritto, l'assetto complessivo della società, di adeguarla ad un quale potrà essere, in caso di controversia, la decisione del giudice. tano non è sempre agevole avere una sicura conoscenza preventiva di per le difficoltà di interpretazione che spesso le singole norme presenquali sono i comportamenti giuridicamente leciti e quali i comporta dato modello generale di convivenza sociale. Corrisponde, ancora, a luzioni e di predeterminare, secondo il già segnalato scopo di ogni siassolve, in primo luogo, la funzione di assicurare un iformità di so-Questa precostituzione delle regole per la soluzione dei conflitti

Al modello del diritto generale ed astratto, precostituito all'insorgere dei conflitti, si contrappone il diverso modello del diritto creato dallo stesso giudice, in relazione ad un conflitto già insorto e sottoposto alla sua decisione. Sono i casi in cui il giudice può decidere, anziché secondo il diritto, secondo e qui tà: nel nostro sistema, come in genere nei sistemi dell'Europa continentale, questi casi sono pochi ed eccezionali, ed avremo occasione di esaminarli. Altrove, e in particolare nei paesi di *common law* (v. tavola a p. 29-31), il diritto creato dal giudice è, all'opposto, la principale fonte del diritto: là il giudice crea, egli stesso, la norma secondo la quale risolvere il conflitto; mentre as-

L'equità del giudice

sume carattere eccezionale (anche se, in progresso di tempo, importanza crescente) la legge che precostituisce norme generali ed astratte. In questi paesi, tuttavia, vige il già ricordato principio del precedente giudiziario vincolante, sicché la norma creata dal giudice finisce con l'assumere, per i giudici che successivamente affronteranno casi analoghi, lo stesso valore di una norma generale ed astratta. La differenza, rispetto al sistema continentale, sta essenzialmente nel diverso modo di creare norme destinate, pur sempre, a diventare generali ed astratte: anche per sentenze dei giudici, e partendo dai casi concreti, anziché solo per leggi, che muovono da ipotesi prefigurate in astratto.

che si rivolgono, indistintamente, a chiunque (ad esempio, l'art. pio di uguaglianza [2.2.]. volgono o dei fatti cui si riferiscono, sottraendoli all'applicazione del generalità ed astrattezza: esse delimitano la serie dei soggetti cui si ri-Sono, invece, di diritto speciale le norme con limitato grado di sì via, nelle quali chiunque può, almeno in astratto, venirsi a trovare di proprietario, di creditore o di debitore, di coniuge, di genitore e codono in considerazione specifiche condizioni, come ad esempio quella ne o di diritto generale; e sono tali anche le norme che prencagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il esempio, l'art. 2043 cod. civ.: « qualunque fatto doloso o colposo, che 575 cod. pen.: « chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione » ecc.) o che si riferiscono a qualunque fatto (ad essere più o meno elevato. Il più alto grado è raggiunto dalle norme do di generalità ed astrattezza delle norme giuridiche ed il princinel prossimo capitolo, quando potremo stabilire il rapporto tra il gradi soggetti o di fatti cui si riferiscono. Ne parleremo più diffusamente nerali ed astratte, ma questo loro carattere è circoscritto entro la serie che situazioni sociali o temporali o locali: sono pur sempre norme gediritto generale. Riguardano specifiche categorie professionali, specififatto a risarcire il danno »). Sono le norme dette di diritto com u Il grado di generalità e di astrattezza delle norme giuridiche può

### 1.3. Il diritto e lo Stato

Dello Stato si può dire, in prima approssimazione, che è la fonda- La sovranità mentale forma di organizzazione politica della convivenza umana: la società del nostro tempo si presenta, essenzialmente, come una società frazionata in una pluralità di Stati, ciascuno dei quali esercita la pro-

Diritto comune e diritto speciale

1.3

13

pria sovranità su un dato territorio e sulla collettività in esso stanziata. Nella sovranità è l'essenza di questa forma di organizzazione politica: essa è il potere o riginario, ossia non derivante da alcun superiore potere, di governare un determinato territorio, la originaria potestà di imperio, o di comando, su quanti vi si trovano.

Di Stato si può parlare in almeno tre significati, ciascuno dei quali mette in evidenza un diverso aspetto del medesimo fenomeno. Se ne può parlare, anzitutto, con riferimento ad una collettività di persone stanziata su un definito territorio e sottoposta ad un medesimo potere sovrano: è, in questo significato, lo Stato-comunità, ciò che nel linguaggio delle costituzioni si indica come il « popolo », l'insieme dei cittadini di un dato Stato.

Stato-comunità

Se ne può parlare, in secondo luogo, con riferimento al sistema di norme giuridiche che regola quella collettività: è lo Stato-ordinamento, l'insieme delle norme giuridiche poste da un medesimo potere sovrano o, comunque, da questo riconosciute come obbligatorie per la collettività ad esso sottoposta.

Stato-ordinamento

Stato-apparato

Se ne può parlare, infine, con riferimento agli apparati che compongono l'organizzazione di uno Stato e mediante i quali è esercitata la sovranità. Sono gli apparati incaricati delle funzioni caratteristiche di uno Stato, quelli che esercitano le funzioni normative: il parlamento, il governo, gli enti pubblici territoriali (come, in Italia, le regioni, le province, i comuni); quelli che attuano le funzioni giudiziarie: la magistratura; quelli che provvedono alle funzioni esecutive: ancora il governo, la pubblica amministrazione (a sua volta suddivisa in una pluralità di ministeri), gli enti pubblici in genere. È, in quest'ultimo significato, lo Stato-apparat o o, secondo un'altra espressione, lo Stato si presenta, esso stesso, come un soggetto, come un soggetto astratto (un ente o persona giuridica [4.3.]), che per mezzo dei suoi apparati (che sono gli organi dello Stato) esercita la sovranità sugli altri soggetti.

Lo Stato è la moderna forma di organizzazione politica della società, secondo un modello che si è delineato fra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna per poi gradualmente estendersi ovunque, fino a diventare il modello pressoché universale. Ne furono artefici le monarchie assolute che, nell'epoca predetta, fondarono i primi Stati nazionali sovrani; le profonde trasformazioni successive, come la soppressione dell'assolutismo e la costruzione dello Stato costituzionale e parlamentare, si presentano co-

me trasformazioni interne a quell'originario modello di organizzazione politica, del quale conservano inalterati i fondamentali caratteri: l'unità e la concentrazione del potere sovrano. Tutto il potere è nello Stato; qualsiasi altra concorrente autorità, soprastatuale o infrastatuale, è in linea di principio disconosciuta (o è riconosciuta solo per indipendente e sempre revocabile accettazione dello Stato).

Si descrive, solitamente, la forma di organizzazione politica cui si dà il nome di Stato scomponendola in tre elementi costitutivi: un territorio, un popolo, un potere sovrano. Ma si può avere un'idea complessiva di questi o modello, e comprendere le ragioni della sua fortuna, se si considera il senso che ciascuno di questi suoi elementi costitutivi ha storicamente assunto, in antitesi con i caratteri delle preesistenti forme di organizzazione politica. Essi hanno comportato: a) un potere sovrano esercitato su un territorio sufficientemente esteso e sufficientemente dotato di proprie risorse naturali ed umane per assicurare, quanto meno, una autonomia economica e militare o, nelle condizioni ottimali, un grande sviluppo economico e una grande potenza militare; b) un potere sovrano basato sulla u ni tà n a zi on a le della collettività stánziata sul territorio (una medesima origine etnica, una medesima forma di civiltà, una medesima lingua ecc.), capace a sua volta di agire come fattore di coesione politica e di mobilitazione delle energie dei singoli; c) un potere sovrano co n ce n tr a to, che non ammette altri concorrenti poteri politici entro il territorio dello Stato e sul popolo che a questo appartiene. Qui risiede la più intima essenza di questa forma di organizzazione politica: essa è in grado di organizzare e di guidare ogni aspetto della vita di una società nazionale.

Profondamente diversa era la preesistente, policentrica, organizzazione politica della società. Essa si basava: a) su poteri universa ali, che non conoscevano confini territoriali (l'Impero, la Chiesa), ciascuno dei quali aveva un proprio diritto: il diritto romano come diritto della l'Impero, il diritto canonico come diritto della Chiesa; b) su poteri territoria li della più diversa natura: dai poteri della nobiltà feudale e quelli dei liberi comuni e poi dei principati e delle repubbliche, cui si collegavano diritti particolari di specifici e spesso minuscoli territori; c) su poteri corporazioni vano altri diritti particolari di categorie professionali (gli statuti delle corporazioni). Gli Stati nazionali, man mano che si consolidarono, cancellarono tutto ciò: essi disconobbero ogni concorrente autorità, sia superiore allo Stato (l'Impero, la Chiesa), sia interna ad esso (i poteri feudali, quelli comunali, corporativi e così via), affermando un unico potere, il proprio potere, su tutto il territorio da essi governato.

Il rapporto fra lo Stato e il diritto va considerato sotto un duplice aspetto. La formazione degli Stati, quali espressione di massima concentrazione del potere sovrano, ha comportato l'affermazione graduale del principio della statualità (e, quindi, della nazionalità) del diritto. La prima forma di concentrazione del potere, attuata dalle monarchie assolute, era stata soprattutto una concentrazione burocratica, che aveva investito gli apparati di governo: funzionari dello Stato, dipendenti gerarchicamente dall'esecutivo centrale, erano stati dislocati nel territorio nazionale, esautorando la nobiltà feudale. In questa

Statualità del diritto

sì lo Stato-ordinamento, secondo un processo che inizia in Francia, al come i diritti propri delle corporazioni dei mercanti. Una seconda forstatuali: quelli universali, come il diritto romano, e quelli particolari, mato da poche leggi che lasciavano sopravvivere gli antichi diritti non mia; ma lo Stato-ordinamento appariva ancora in fase embrionale, forprima fase lo Stato-apparato aveva già assunto una spiccata fisionositi organi legislativi dello Stato (ma il processo di statualizzazione del il generale disegno di una integrale, o quasi integrale, sottoposizione principio del secolo, con i codici di Napoleone: il codice civile, il coritto posto dagli Stati, espressione di sovranità statuale. Si espande coprogressivo assoggettamento delle diverse società nazionali ad un dicento: è l'epoca della codificazione del diritto [2.2., 2.3.], del ma di concentrazione del potere statuale si attua nel corso dell'Ottocome la consuetudine). anche se con importanza molto limitata, fonti non statuali di diritto diritto non sarà integrale: vedremo più oltre che tuttora permangono dei rapporti sociali ad un diritto di fonte politica, elaborato da appodice di commercio, il codice penale, i codici di procedura perseguono

sere descritto come l'affermazione della supremazia del diritto sullo sudditi, in balia del potere sovrano; diventano cittadini, i cu europeo, inizia in Francia con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e era al di sopra del diritto: la sua sovranità era potere illimitato e arbiquelli giudiziari, agivano in suo nome e per suo ordine; ed il sovranc centrato nella persona del sovrano; gli apparati dello Stato, anche to delle proprie leggi. Negli Stati assoluti tutto il potere era stato conil quale lo Stato è, esso stesso, sottoposto al diritto, vincolato al rispetforme e nei modi previsti dalla legge. Gli individui non sono più sono regolati dalla legge: essi esercitano la sovranità dello Stato nelle luta della sovranità, secondo un processo storico che, nel continente monarchi; da essa prende avvio il superamento della concezione assomonarchie assolute non segna solo la fine della sovranità personale de to, attributo dello Stato-persona, che esercita la sovranità per mezzo rogativa di una persona fisica per diventare attributo di un ente astrattrario; la sua volontà era legge per i sudditi, ma egli era fuori da ogn Stato. È il principio dello Stato di diritto: il principio secondo del continente. Le attribuzioni degli apparati dello Stato e i loro poter del cittadino del 1789 e si estende, nel corso dell'Ottocento, al resto dei propri apparati, legislativi, esecutivi, giudiziari. Ma la caduta delle legge. Con la caduta dell'assolutismo la sovranità cessa di essere pre-L'altro aspetto del rapporto fra Stato e diritto può, all'opposto, es

diritti e doveri sono regolati dalla legge. Gli apparati dello Stato sono vincolati dal principio di legalità: essi possono esercitare solo i poteri consentiti loro dalla legge e solo nelle forme e nei modi da questa previsti.

Nel corso dell'Ottocento si svolgono così due grandi processi paralleli: uno è quello della statualizzazione del diritto regolatore delle società nazionali; l'altro è quello della costruzione dello Stato di diritto. Il primo si attua con i codici; il secondo si realizza attraverso le costituzioni. La funzione di queste è di sottoporre al diritto l'esercizio della sovranità, il rapporto fra lo Stato e i cittadini. Vedremo poi che, nel secolo successivo, la funzione delle costituzioni si dilaterà: esse diventeranno la legge fondamentale delle diverse società nazionali, delle quali regoleranno con norme di principio tutti gli aspetti basilari, anche i rapporti fra cittadini, e non solo quelli fra Stato e cittadini [2.4.].

## 1.4. Diritto privato e diritto pubblico

Lo Stato di diritto

Tutto il diritto si scompone in due grandi sistemi di norme, che si distinguono tra loro con il diverso nome di diritto privato e di diritto pubblico. La terminologia è antica, risale al diritto romano; ma il suo significato è più volte mutato nel corso del tempo, e sarebbe vano ricercarne il significato attuale nel senso comune dei concetti di « privato » e di « pubblico ».

Solo in via di prima approssimazione si può dire, ripetendo l'inse- I a gnamento tradizionale, che diritto privato corrisponde a diritto che regola i rapporti fra privati e che diritto pubblico equivale a diritto che regola i rapporti ai quali partecipa lo Stato, o altro ente pubblico. Di vero, in un simile criterio di distinzione, c'è solo questo, che i rapporti fra privati non possono essere regolati se non dal diritto privato (così, per intenderci, i rapporti fra il signor A e il signor B, fra il proprietario A e l'inquilino B, fra l'imprenditore A e il lavoratore B e così via). Non si può dire, invece, che i rapporti ai quali partecipa lo Stato, o altro ente pubblico, siano regolati sempre e soltanto dal diritto pubblico: essi possono essere tanto rapporti di diritto privato quanto rapporti di diritto pubblico.

Ancora in via di prima approssimazione si può dire, ripetendo i termini della distinzione tracciata dai Romani, che il diritto privato attiene alla protezione di interessi particolari (l'« utilità dei sin-

I criteri di distinzione

e agli altri enti pubblici, si chiede di realizzare l'interesse generale, e vato è in sé neutro rispetto al tipo di interessi da realizzare: ci sono solo ai privati è lecito soddisfare interessi particolari. Ma il diritto priesercitano direttamente imprese come qualsiasi privato, ubbidendo al no, danno o prendono in locazione, partecipano a società per azioni o assai spesso, secondo le norme del diritto privato: comprano o vendo anche nell'Europa continentale lo Stato e gli enti pubblici agiscono stesse norme applicabili ai rapporti fra il signor A ed il signor B). Ed intenderci: i rapporti fra lo Stato ed il signor B sono regolati dalle generale, si svolge prevalentemente nelle forme del diritto privato (per tà degli apparati esecutivi dello Stato, diretta a realizzare l'interesse paesi, come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America, dove l'attivi condo le fonti romane). Di vero, anche qui, c'è solo questo: allo Stato, resse generale della collettività (la «prosperità di Roma», se goli », dicevano i Romani) e che il diritto pubblico protegge l'in te le stesse norme che regolano i rapporti tra privati.

e pubblici, salvo che non sia espressamente precisato che si applicano come la proprietà, il contratto, la responsabilità civile, l'impresa e così ta denominazione è quella di diritto comune, applicabile tanto privato è il « diritto » senza ulteriore qualificazione: la sua più esat suoi termini generali assai semplice. Possiamo dire che il diritto pubblico, per quanto la materia formi oggetto di molte dispute, è nei enti pubblici come non valgono per qualsiasi ente o persona giuridica soltanto ai primi. Solo quegli istituti che presuppongono, come sog sti istituti, sono norme indifferentemente applicabili a soggetti privati prietario, contraente, responsabile per fatto illecito, imprenditore, può via, valgono sia per i soggetti privati sia per i soggetti pubblici: prorapporti fra enti pubblici). Gli istituti caratteristici del diritto privato lo Stato o altro ente pubblico (rapporti fra privati ed ente pubblico, nei rapporti fra soggetti privati quanto nei rapporti ai quali partecipa plicabili solo a soggetti privati (ma questi istituti non valgono per gli di famiglia o delle successioni a causa di morte sono, ovviamente, ap getto, un singolo essere umano, come ad esempio gli istituti del diritto blico. Le norme del codice civile o delle altre leggi, che regolano que essere un privato cittadino come può essere lo Stato o altro ente pubanche privata). Il significato attuale della distinzione fra diritto privato e diritto

Dal diritto privato il diritto pubblico si distingue sulla base di due specifici presupposti: anzitutto perché riguarda solo i rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico; inoltre, perché riguar-

Diritto pubblico

da quei rapporti — ed è questo il suo elemento caratterizzante — ai quali lo Stato o altri enti pubblici partecipano quali enti dot ati di sovranità. Possiamo definire il diritto pubblico come il sistema di norme che regola i presupposti, le forme e i modi di esercizio della sovranità, ossia della potestà di comando della quale sono investiti gli apparati dello Stato e gli altri enti pubblici che concorrono con essi nell'esercizio della sovranità (come le regioni, gli enti locali e i cosiddetti enti strumentali dello Stato [42.1.]). Il concetto di diritto pubblico è, perciò, implicito nel già descritto concetto di Stato di diritto o e questo è lo Stato che esercita la sovranità, come la esercita lo Statici dell'esercizio della sovranità sono, appunto, il diritto pubblico.

È diritto pubblico, in particolare, quello che regola: a) l'or gannizzazione dello Stato, cioè i modi di formazione, la composizione e le attribuzioni dei suoi apparati legislativi, esecutivi e giudiziari, nonché i modi di formazione e le attribuzioni degli apparati degli altri enti pubblici; b) i rapporti autoritativi, cioè basati sull'esercizio di poteri sovrani, che lo Stato o altro ente pubblico stabilisce con singoli individui o con enti.

Diritto privato

suale civile (di applicazione del diritto privato), diritto processuale pestrativo (di applicazione del diritto amministrativo). applicazione del diritto ai casi concreti, e si distingue in diritto procesva dello Stato: stabilisce quali fatti costituiscono reato e quali pene si blica amministrazione); il diritto penale regola la potestà punitività degli apparati dell'esecutivo e degli enti pubblici (cosiddetta pubsovrane); il diritto amministrativo riguarda i compiti e l'atti-(a quali organi e secondo quali regole spetta l'esercizio delle funzioni tiene alle regole fondamentali di organizzazione dello Stato-comunità ritto costituzionale (che non coincide con il diritto posto dalnale (di applicazione del diritto penale), diritto processuale ammini tiene all'esercizio della giurisdizione, ossia dell'attività dei giudici di possono applicare a chi li commette; il diritto processuale at-(le libertà e i doveri fondamentali del cittadino) e dello Stato-apparato hanno un diritto costituzionale pur non avendo una costituzione) atla costituzione, giacché esistono paesi, come la Gran Bretagna, che Il diritto pubblico si articola, a sua volta, in sotto-sistemi: il di-

La possibilità, per gli apparati dello Stato o per gli altri enti pubblici, di stabilire con i privati rapporti autoritativi, basati sulla sovranità, può essere concessa dal diritto con maggiore o minore larghezza. In alcuni paesi appare riconosciuta

Diritto privato e attività pubblica

autorità e il privato, mentre all'atto autoritativo si fa ricorso nelle mapale dell'amministrazione è, in quei paesi, il contratto fra la pubblica già accennato, secondo il diritto privato (perciò, lo strumento princidiritto comune, e la pubblica amministrazione agisce, come si è che ne hanno seguito l'esempio vige l'opposto modello dello Stato a ministrativo non esiste ovunque: in Gran Bretagna e negli altri paesi nistrativi), regolati dal diritto amministrativo. Ma un diritto amge, prevalentemente, per atti autoritativi (o cosiddetti atti ammiapparati dell'esecutivo dello Stato e quella degli enti pubblici si svolcosiddetto Stato a diritto amministrativo: l'attività degl paesi del continente europeo, vige il modello (di origine francese) del più estesamente, in altri paesi assai meno. In Italia, come negli altri terie, come la pubblica sicurezza e la difesa, per le quali non se ne può fare a meno).

poi un intero e vasto settore dell'attività pubblica: quello dell'attività acquisizione del bene). L'applicazione del diritto privato caratterizza pubblica amministrazione può ugualmente preferire comperare o i presupposti di legge per l'espropriazione o per la requisizione, la zione, comportandosi come qualsiasi privato. Ancora: pur sussistendo curarsi quei beni, ma li dovrà comperare o li dovrà prendere in locapresupposti di legge per un atto di autorità, essa può ugualmente prod'autorità, espropriare i beni dei privati o può requisirli; se mancano i posti di legge, ad esempio, la pubblica amministrazione può, con atto posta al diritto privato comune. Se sussistono i presup norma di legge, che le riconosca poteri autoritativi, essa resta sotto se non quando la legge la autorizzi a farne uso: in mancanza di una la pubblica amministrazione non possa fare uso di poteri autoritativi come il diritto meglio adeguato allo svolgimento di attività imprendi bili alle imprese private. Il diritto privato si rivela, a questo riguardo sono sottoposte, salvo alcune eccezioni, alle medesime norme applica economica. Le imprese esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici bliche, perché può consentire una più rapida, anche se più costosa. zione può, in concreto, rivelarsi meglio rispondente alle esigenze pub diritto amministrativo o secondo il diritto privato (e la seconda soluprendere in locazione. Essa ha, di regola, la facoltà di agire secondo il di interesse generale che le attività economiche pubbliche debbonc toriali e, perciò, come più rispondente al perseguimento delle finalità In ogni caso, i principi dello Stato di diritto esigono ovunque che

# 1.5. Diritto oggettivo e diritti soggettivi

confronti di ogni altro soggetto. gettivo quando si fa riferimento alle norme del codice civile e delle alnorma. Così, ad esempio, si parla del diritto di proprietà in senso ogun soggetto a che altri assuma il comportamento prescritto da una ma la si impiega anche, in senso soggettivo, per indicare la pretesa di che, ossia le norme che prescrivono agli individui dati comportamenti; cato: la si impiega, in senso oggettivo, per indicare le norme giuridipretese che quelle norme riconoscono al proprietario di una cosa nei proprietà in senso soggettivo quando si fa riferimento all'insieme delle le cose, che va sotto il nome di proprietà; si parla, invece, del diritto di tre leggi che regolano quel rapporto fra gli uomini, avente ad oggetto La parola « diritto » ha, in quasi tutte le lingue, un doppio signifi-

stabilisce quale fra gli interessi in conflitto sia degno di protezione e soccombere: prescrive obblighi o divieti per impedire la realizzazione spone in ordine ad un possibile conflitto di interessi. Essa zione non violenta dei conflitti fra gli uomini, ogni norma giuridica dighi) o imponendo loro di non assumere dati comportamenti (ossia do loro di assumere dati comportamenti (ossia prescrivendo o b lilizzazione di interessi valutati come degni di tutela. debba prevalere e quale, invece, non sia degno di protezione e debba Secondo la generale, già descritta, funzione del diritto, che è la soluma, generale ed astratta, che regola i rapporti fra gli uomini, imponendi interessi valutati come non degni di tutela e per consentire la reaprescrivendo divieti); in una parola: imponendo doveri [1.2.]. Del diritto abbiamo fin qui parlato in senso oggettivo: come nor- Diritto oggettivo

soggetto attivo, nell'interesse del quale quel dovere è imposto siamo distinguere fra un soggetto, cosiddetto soggetto passivo. al quale una norma impone un dovere, e un altro soggetto, cosiddetto è, per ciò stesso, un rapporto giuridico. Entro il rapporto giuridico posgiuridici: ogni rapporto fra gli uomini regolato dal diritto oggettivo passare alla considerazione dei rapporti che le norme regolano. Li si derazione delle norme che regolano i rapporti fra gli uomini dobbiamo altro soggetto è la struttura fondamentale del rapporto giuridico questa correlazione fra il dovere di un soggetto e la pretesa di un secondo a pretendere dal primo l'osservanza del dovere impostogli: in finisce, in quanto regolati da una norma giuridica, come rapporti La medesima norma che impone un dovere al primo soggetto abilita il Del diritto dobbiamo ora parlare in senso soggettivo: dalla conside-Rapporto

1.5

Diritto soggettivo r e

Il diritto soggettivo è, tradizionalmente, definito come un interesse protetto dal diritto oggettivo. Lo si può, più analiticamente, descrivere come la pretesa di un soggetto ad esigere da un altro soggetto l'osservanza di un dovere che una norma impone al secondo nell'interesse del primo. Si consideri, ad esempio, la norma del codice civile secondo la quale « qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno » (art. 2043). Questa norma impone un dovere ad un soggetto: il dovere di risarcire i danni da lui cagionati; ma il dovere gli è imposto nell'interesse di un altro soggetto, di quello che ha subito il danno. La pretesa di questo secondo soggetto di ottenere l'osservanza, da parte del primo, del dovere impostogli dalla norma è un diritto soggettivo.

Si noti però che la tecnica di formulazione dei precetti non segue sempre lo schema della imposizione di un dovere ad un soggetto, alla quale si ricollega il riconoscimento del diritto di un altro soggetto di pretendere l'osservanza del dovere altrui. Spesso la tecnica di formulazione dei precetti appare rovesciata: la norma riconosce un diritto ad un soggetto, ossia gli riconosce la pretesa di esigere da altri un dato comportamento; ed al riconoscimento del diritto di un soggetto si ricollega il dovere di comportamento altrui. Significativa è, ad esempio, la norma sul diritto di proprietà: il codice civile riconosce al proprietario il « diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo » (art. 832). Qui alla pretesa direttamente riconosciuta al soggetto attivo, quella di godere e disporre delle cose con esclusione degli altri, si ricollega il dovere dei soggetti passivi, quello di astenersi da ogni comportamento che leda il diritto del proprietario.

Non sempre le norme di diritto oggettivo che prescrivono doveri sono traducibili in norme che riconoscono diritti soggettivi. Non attribuiscono diritti soggettivi quelle norme di diritto pubblico che impongono obblighi o divieti a protezione di interessi solo generali, ossia di interessi che il diritto oggettivo riferisce all'intera società e che nessun singolo membro di questa può considerare anche come proprio interesse. Così, ad esempio, proteggono un interesse valutato solo come generale le norme che impongono a tutti l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche, pagando le imposte e le tasse (art. 53 Cost.) o quelle che, in vista della difesa nazionale, impongono l'obbligo del servizio militare (art. 52 Cost.) o le norme che vietano, a protezione della pubblica sicurezza, le riunioni di cittadini armati (art. 17 Cost.) o le associazioni segrete oppure quelle con organizzazione a ca-

Potere sovrano

nella specie il comune, ha il potere sovrano di esigerne l'osservanza e vieti di costruzioni o limiti alla facoltà di costruire: l'ente pubblico, l'interesse generale ad un'equa e razionale utilizzazione del suolo, distesso, anche l'interesse particolare dei suoi singoli membri; e con il coloro che vi abbiano partecipato e così via. Spesso, tuttavia, norme del servizio militare, quello di impedire le riunioni armate, o di punire esempi ora fatti, il potere dello Stato, o di altri enti pubblici, di esigere dovere del soggetto passivo si contrappone un potere sovrano dei singoli. Nel rapporto giuridico che queste norme instaurano, al gettivo spetta al soggetto che impersona l'intera società, ossia allo Staesigere l'osservanza degli obblighi o dei divieti imposti dal diritto ograttere militare (art. 18 comma 2° Cost.). In questi casi la pretesa di ossia la demolizione della costruzione illegale (art. 872 comma 2°). ro e, in certi casi, anche il diritto di ottenere la riduzione in pristino. sarcimento del danno che l'illegittima costruzione abbia cagionato lomeglio vedremo a suo luogo, è riconosciuto il diritto di ottenere il ripuò, come si è già accennato, ordinare la demolizione delle costruziotro ente pubblico, concorre il diritto soggettivo dei singoli. potere sovrano di esigerne l'osservanza, spettante allo Stato od ad alposte a tutela di interessi generali della società proteggono, al tempo il pagamento dei tributi, il potere dello Stato di esigere la prestazione del soggetto attivo, detto anche potestà di imperio: così, negli to o ad altro ente pubblico, con esclusione di ogni diritto soggettivo giunge, in questi casi, il diritto soggettivo dei singoli: a questi, come ni illegalmente eseguite. Ma al potere sovrano dell'ente pubblico si ag-Così è, ad esempio, per le norme che prescrivono, a protezione del-

Entro la categoria dei diritti soggettivi si distinguono due grandi Dir sottocategorie: i diritti assoluti e i diritti relativi. Sono diritti assoluti quei diritti che sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti: alla pretesa di un determinato soggetto attivo è qui correlativo il dovere di una moltitudine indeterminata di soggetti passivi. Tipico diritto assoluto è il diritto di proprietà: il diritto del proprietario è il diritto di escludere chiunque dalla utilizzazione della cosa che forma oggetto della sua proprietà; ad esso corrisponde il dovere di tutti di astenersi dalla utilizzazione della cosa di proprietà altrui. Alla serie dei diritti assoluti appartengono, come si vedrà, i diritti reali (tra i quali è il diritto di proprietà), che sono diritti assoluti sulle cose; e i diritti della persona umana (diritto alla vita, all'integrità fisica, all'onore, al nome, alla riservatezza ecc.).

1.5

Diritti relativi

Sono, invece, diritti relativi i diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili. Così, fra quelli già menzionati, il diritto al risarcimento del danno: esso spetta, nei termini dell'art. 2043, a chi ha subito il danno nei confronti di « colui che ha commesso il fatto », e dunque nei confronti di una o più persone determinate. Alla serie dei diritti relativi appartengono i diritti di credito, che sono diritti ad una prestazione avente valore economico; e i diritti di famiglia, ossia i diritti reciproci fra i componenti la famiglia, che sono diritti a comportamenti non aventi valore economico (diritto dei coniugi fra loro, fra i genitori e i figli minori ecc.). Il dovere correlativo al diritto di credito assume il nome di obbligazione o di debito; ed il rapporto giuridico fra il creditore ed il debitore è detto rapporto obbligatori con il nome di obblighi di famiglia vengono dissinti dalle obbligazioni con il nome di obblighi obblighi.

Diritti potestativi

secondo si trovano in una situazione di semplice soggezione al diil nome di diritti potestativi: così, ad esempio, il diritto di resubisce le conseguenze di un atto altrui (conseguenze che, in questo casi previsti dalla legge e per motivi di interesse generale. A questo il già ricordato potere, spettante allo Stato o ad altri enti pubblici in tere riconosciuto dal diritto pubblico, quanto di un potere riconosciuto dal diritto privato. È, nel primo caso, un potere sovrano: così ritto potestativo altrui (il diritto di licenziare o il diritto di dimettersi) dimissioni volontarie. Il lavoratore nel primo caso e l'imprenditore ne tore di licenziare il proprio dipendente, oppure il diritto di questo alle cesso dal contratto, come il diritto che in dati casi spetta all'imprendipriato). Ai poteri riconosciuti dal diritto privato si dà, comunemente caso, consistono nella perdita del diritto di proprietà sul bene esprotario, il quale non deve fare o non fare alcunché: egli, semplicemente. potere di espropriare non è correlativo un dovere del privato proprie soggezione, si definisce come potere; e può trattarsi tanto di un poconseguenze di un atto altrui. La situazione attiva, correlativa ad una re quando una norma espone un soggetto a subire, passivamente, le modo). Una ulteriore situazione è la cosiddetta soggezione: ricorcerto modo), né come divieto (dovere di non comportarsi in un certo propriamente definibili né come obbligo (dovere di comportarsi in un Abbiamo fin qui ragionato sul presupposto che le norme giuridi-che impongano obblighi o divieti. Ora bisogna precisare che ci sono base all'art. 42 comma 3° Cost., di espropriare i beni dei privati nei norme le quali espongono i loro destinatari a situazioni che non sono

subiscono le conseguenze dell'altrui recesso dal contratto (conseguenze che, in entrambi i casi, consistono nella cessazione del rapporto di lavoro).

Diverso tanto dal dovere (obbligo o divieto) quanto dalla sogge- oncre zione è l'on e r e. Si definisce come tale il comportamento che il soggetto è libero di osservare o di non osservare, ma che deve o s s e r va r e se vuole realizzare un dato risultato. È il caso, ad esempio, dell'onere della prova, previsto dall'art. 2697: « chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento ». Qui il soggetto è tenuto ad un dato comportamento (« deve provare i fatti » ecc.) solo se vuole realizzare un dato risultato (se « vuole far valere un diritto in giudizio »). Egli è libero di dare o di non dare la prova del proprio diritto; ma, se non la dà, non conseguirà il risultato cui l'onere della prova è preordinato, ossia non otterrà una sentenza che riconosca il suo diritto.

nel proprio interesse, bensì nell'interesse dei figli. Le potestà sono getto una pretesa a protezione di un interesse altrui. In tal caso non si parla più di diritto soggettivo, ma si parla di potestà. È il caso della mancare: può accadere che il diritto oggettivo attribuisca ad un sogde con il soggetto titolare del diritto. Ma questa coincidenza può za); o vi è abilitato per provvedimento della pubblica autorità (così turitogli dallo stesso interessato (è, vedremo, il caso della rappresentandremo, una serie di pretese sui secondi; ma è riconosciuta loro non ritto oggettivo: il soggetto portatore dell'interesse protetto coinciprovvedere all'interesse altrui prende il nome di ufficio. tori, curatori, amministratori giudiziari ecc.), e in tal caso il potere di un soggetto è abilitato ad agire nell'interesse altrui per incarico confetrui; non vanno confuse con i poteri derivati, in forza dei quali poteri propri del soggetto, anche se spettantigli nell'interesse al potestà dei genitori sui figli minori: ai primi è riconosciuta, come ve-Il diritto soggettivo è, come si è detto, un interesse protetto dal di-Potestà

## 1.6. Fatti giuridici e atti giuridici

Il diritto oggettivo è norma che regola i rapporti fra gli uomini, imponendo loro doveri o riconoscendo loro diritti. È, al tempo stesso, norma che prevede fatti al verificarsi dei quali i doveri o i diritti si costituiscono, si modificano o si estinguono. Così, ad esempio, nella già menzionata norma dell'art. 2043 del codice civile: essa fa riferi-

1.6

mento a « qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto »; ed al verificarsi del fatto così descritto, qualificato anche come « fatto illecito », ricollega l'obbligazione, per il danneggiante, di risarcire il danno ed il correlativo diritto del danneggiato di ottenere il risarcimento.

Il fatto giuridico

sione che il loro fondo ha ricevuto (art. 941): qui nuovi diritti di procircostanza che si tratti di frutti spontanei (come può accadere per al naturale, quale la nascita dei frutti del suolo, indipendentemente dalla acquista la proprietà dei frutti naturali che da esso provengono (art. dicamente irrilevante: così, ad esempio, il proprietario del suolo cadere che il concorso dell'opera dell'uomo ci sia, ma che resti giuri rale, al di fuori di ogni concorso dell'opera dell'uomo. Può anche acprietà si sono costituiti come conseguenza di un semplice evento natuprietari dei fondi a valle acquistano la proprietà della maggiore esten monte a valle, modificando l'estensione dei fondi rivieraschi, i prodell'uomo. Se un fiume, secondo l'esempio classico, trasporta terra da re un accadimento naturale, del tutto indipendente dall'opera modificativo o estintivo di rapporti giuridici. Fatto giuridico può essenamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o co ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l'ordiberi, arbusti ecc.) o che siano il prodotto dell'opera di coltivazione 821); ma ne acquista la proprietà per il solo accadimento di un fatto Si suole definire, nei termini più generali, come fatto giuridi-

(come nel caso del grano, degli ortaggi ecc.) (art. 820).

Fatto giuridico può essere, inoltre, un fatto umano: è il caso in cui la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto

I fatti umani

in cui la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico si produce solo come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell'uomo. È, ad esempio, il già menzionato « fatto doloso o colposo » o « fatto illecito » di cui all'art. 2043: qui il termine « fatto » è usato con riferimento ad un comportamento umano, sia esso doloso (ossia intenzionale) oppure colposo (ossia dovuto a negligenza, imperizia o imprudenza). Altrettanto si può dire per l'acquisto della proprietà (per occupazione, come vedremo) delle cose di nessuno: il pescatore, ad esempio, diventa proprietario del pesce che cattura; e ne diventa proprietario per effetto di un fatto consapevole e volontario, come è appunto la cattura del pesce.

Classificazione
La categoria così delimitata è, a sua volta, il punto di partenza di dei fatti umani molteplici classificazioni. Si distingue fra fatti le citi e fatti ille citi, a seconda che siano conformi oppure contrari al diritto; si distingue fra comportamenti discrezionali e comportamenti dovuti (co-

munemente detti fatti o, più frequentemente, atti dovuti), a seconda che il soggetto sia libero di compierli oppure vi sia obbligato (tipico fatto dovuto è il pagamento di un debito).

Tutti i fatti umani fin qui considerati producono effetti solo in Gli atti giuridici quanto siano fatti consapevoli e volontari dell'uomo, indipendentemente dalla circostanza che l'uomo ne abbia voluto gli effetti giuridici e, anzi, anche se l'autore del fatto non li voleva affatto. Così il fatto illecito produce l'effetto di obbligare chi lo ha commesso a risarcire il danno cagionato solo in quanto fatto doloso o colposo, e questa obbligazione sorge quantunque non possa dirsi che l'autore del fatto abbia voluto un simile effetto.

I fatti giuridici producono effetti nei confronti del soggetto che li ha posti in essere sul solo presupposto che questi goda della capacità naturale di intendere e di volere. Ciò si desume dall'art. 2047, che esonera da responsabilità per fatto illecito l'incapace di intendere e di volere. Se ne arguisce che basta la capacità naturale di intendere e di volere affinché si producano gli effetti dell'occupazione, dell'invenzione e così via.

Una sottocategoria dei fatti giuridici è quella degli atti giuridici: li si può definire come gli atti destinati a produrre effetti giuridici. Il codice civile li menziona, con norma generale, all'art. 2: perché essi possano produrre effetti non basta, come per i fatti giuridici, la capacità naturale di intendere e di volere; occorre la legale capacità di agire.

Se ne conoscono due specie fondamentali:

a) le dichiarazioni di volontà.

Si distinguono, entro la vasta categoria dei fatti umani, per lo specifico ruolo che in essi svolge la volontà dell'uomo: l'effetto giuridico, costitutivo, modificativo o estintivo di rapporti giuridici, non si ricollega alla sola volontarietà del comportamento umano, ma all'ulteriore estremo della cosiddetta volontà degli effetti. Non basta, come per il fatto umano in genere, che il soggetto abbia voluto il fatto: qui occorre, perché l'effetto giuridico si produca, che il soggetto abbia altresì voluto l'effetto.

È il caso del contratto, che è atto giuridico risultante dall'accordo di due (contratto bilaterale) o più parti (contratto plurilaterale), diretto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321): se A vende una cosa a B, si produce quale effetto giuridico il trasferimento della proprietà della cosa dal primo al secondo; e questo effetto si produce solo in quanto la loro volontà sia diretto.

Dichiarazioni di volontà

IL DIRITTO PRIVATO

nano questo effetto se, come può accadere nel caso della simulazione ricollega), l'atto di volontà, al contrario, non produce effetti se risulta essere abbia voluto, oltre che il fatto, anche gli effetti che il diritto gli umano in genere produce gli effetti che il diritto gli ricollega purché ta a produrlo. La differenza specifica è, perciò, questa: mentre il fatto questo effetto giuridico è rivolta la volontà delle parti; e non determiprietà della cosa oggetto del contratto in quanto alla produzione di permuta ecc. determinano l'effetto giuridico dell'acquisto della proche il soggetto non li aveva voluti. Così la vendita, la donazione, la fatto consapevole e volontario (non importa poi se chi lo ha posto in voluto dalle parti (che a suo luogo esamineremo), risulti da altra fonte che esso non era

sponsione del compenso; ma assume, se eseguito, il valore di fatto giuridico (in particolare, di fatto illecito), produttivo dell'effetto di rendere il mandante responsabile fuori di ogni concorso della sua volontà (art. 1599). Ancora: l'atto giuridico nullo, improduttivo in quanto tale di effetti, può ugualmente produrre effetti come fatto (o corresponsabile) del danno cagionato dal mandatario. giuridico: così il mandato a commettere un illecito, nullo per illiceità dell'oggetto (artt. 1346, 1418 comma 2°), non produce gli effetti, propri del mandato (artt. 1703, 1709), di obbligare il mandatario alla esecuzione dell'affare e il mandatate alle correzione (la sostituzione del compratore al venditore nella posizione di locatore) al di primo al secondo, agisce come semplice fatto giuridico rispetto al terzo che abbia in locazione la cosa, il quale subisce l'effetto modificativo del proprio rapporto di locame fatto giuridico. Così la vendita della cosa, che opera come atto giuridico nei con-fronti del venditore e del compratore e produce l'effetto di trasferire la proprietà dal Lo stesso atto giuridico può poi essere riguardato, oltre che come tale, anche co-

Dichiarazioni di

volontari, indipendentemente dalla circostanza che ne siano voluti gli produttivi di effetti (probatori) solo in quanto siano fatti consapevoli e modificativi o estintivi di rapporti. Si tratta, a rigore, di fatti umani, ma è di provare l'esistenza di fatti giuridici, di per sé costitutivi o ni di volontà, di costituire o modificare o estinguere rapporti giuridici, L'effetto delle dichiarazioni di scienza non è, come per le dichiaraziosiddetta quietanza di pagamento: art. 1199); così la confessione, che è tore dichiara di avere ricevuto il pagamento del proprio credito (cofatto giuridico: così, ad esempio, la dichiarazione con la quale il crediscienza. Con questi il soggetto dichiara di avere conoscenza di un Il linguaggio legislativo indica con il nome di atti, oltre che gli atti o dichiarazioni di volontà, anche gli atti o dichiarazioni di effetti. Vedremo che la legge equipara, per molti aspetti, le dichiarala dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli ad altri [52.3.]. b) le dichiarazioni di scienza.Il linguaggio legislativo indici

> sotto l'aspetto, soprattutto, della capacità di agire [4.2.]: fra gli « atti » scienza e, in particolare, la confessione (art. 2731). prese, oltre che le dichiarazioni di volontà, anche le dichiarazioni di che il minore di diciotto anni non può compiere (art. 2) sono ricomcolare gravità per il dichiarante; e vedremo che, per specifici aspetti, la degli effetti. Ma sono fatti ai quali possono conseguire effetti di partizioni di scienza ai fatti giuridici, impedendo una ricerca sulla volontà legge equipara le dichiarazioni di scienza alle dichiarazioni di volontà;

nell'art. 1173, che identifica le fonti delle obbligazioni: è detto che riferimento, ad esempio, gli artt. 1324 e 1987 ss. (promessa unilaterale altro atto »; il fatto illecito è qualificato come fatto, per il riferimenfatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico ». queste « derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o diretti, come il contratto, a produrre effetti giuridici al pubblico, promessa di pagamento ecc.): atti unilaterali di volontà diversi dal contratto, sono invece gli atti unilaterali, cui fanno terzo» (art. 1381) per designare fatti volontari dell'uomo. Gli « atti », di fatto, ad esempio di «fatto proprio» (art. 948) o di «fatto del to ad « ogni altro fatto ». Nel codice civile si parla, costantemente, Qui il contratto è qualificato come atto, per il riferimento ad « ogni Ritroviamo una traccia di questa classificazione dei fatti giuridici

Quale l'elemento comune a dichiarazioni di volontà ed a dichiarazioni di scienza? Quale l'elemento che, nel sistema del codice civile, identifica l'essenza dell'atto permettendo di distinguerlo dal fatto giuridico? Possiamo dire che dai fatti giuridici, gli effetti giuridici che producono. Per chi ami le metafore dirò che i fatti giuridici rienza umana, e che assumono l'appellativo di fatti giuridici solo in quanto il diritto attribuisca loro un qualche effetto, gli atti giuridici si distinguono per essere fatti soche hanno valore anche fuori del diritto, come fatti della realtà naturale o dell'esperidici sono atti « creati » dal diritto, affinché possano produrre effetti giuridici. sono fatti « trovati » dal diritto, che attribuisce loro effetti giuridici; e che gli atti giulo giuridici: essi hanno valore solo nel mondo del diritto ed esclusivamente per

ziché di fatti dovuti ecc.); mentre si impiega il concetto, estraneo al si parla di « atti illeciti », anziché di fatti illeciti, di « atti dovuti », anso non rispetta questo schema di classificazione: si considerano come giuridico, sulle sue origini e sulla sua funzione, ci soffermeremo a suo di volontà, ossia quelli che per il codice civile sono « atti giuridici » fatti giuridici i fatti naturali; come atti giuridici i fatti umani (e, perciò, linguaggio legislativo di negozio giuridico per indicare gli atti (contratti e atti unilaterali). Su questo concetto dottrinale di negozio Bisogna però segnalare che il corrente linguaggio dei giuristi spes-

luogo [12.2]; fin d'ora avvertiamo che in questo manuale usiamo i concetti di fatto e di atto giuridico nello stesso senso che ad essi attribuisce il linguaggio del codice civile.

Sono atti giuridici anche gli atti della pubblica autorità (gli atti amministrativi, dei quali si è già fatto cenno): così nel codice civile si parla degli atti dello stato civile, formati da quella pubblica autorità che è l'ufficiale di stato civile [4.1.].

## 1. Area dei paesi di civil law e di common law

#### Legenda

Per i Paesi di *civil law*, indicati in grigio, si intendono i Paesi con diritto di fonte legislativa, nei quali le norme giuridiche sono di formazione politica, e i giudici le applicano ai casi concreti con sentenze che hanno effetti limitati, alle parti del giudizio.

Nei Paesi di common law, indicati in azzurro, il diritto è di formazione prevalentemente giudiziaria (judge made law): vale la regola dello stare decisis, per la quale il giudice, nel decidere il caso a lui sottoposto, è vincolato dai precedenti giudiziari, ossia dalle sentenze rese da altri giudici nel decidere casi analoghi. Perciò sono i giudici, e, non il legislatore, a creare il diritto: e non lo creano, come lo crea il legislatore di civil law, con norme generali ed astratte, ma con regole ricavabili dal criterio (vatio decideradi) adottato per risolvere il singolo caso.

decidendî) adottato per risolvere il singolo caso.

Per sottrarsi all'autorità del precedente il giudice di common law usa la tecnica del distinguishing: stabilisce che, nonostante le apparenti analogie, il caso sottoposto al suo esame è diverso dai casi precedentemente esaminati. Il distinguishing è lo strumento mediante il quale il common law si evolve: anche la mutata realtà economica e sociale può essere ragione giustificatrice dell'abbandono di un precedente.

Le distanze fra *civil law e common law* tendono lentamente a ridursi. Nei Paesi a diritto giudiziario si fa strada, un diritto di formazione legislativa (*statutory law*): nei Paesi a diritto legislativo i precedenti giurisprudenziali, sebbene non vincolanti formalmente, influenzano di fatto i giudici (efficacia persuasiva del precedente). Fra i due sistemi permane, tuttavia, un rilevante elemento differenziatore: l'intervento del legislatore è considerato, in *common law*, un fatto eccezionale, quasi una intrusione della politica in un mondo che è, per sua natura, riservato ai tecnici del diritto. Perciò le norme della *statutory law* vengono interpretate restrittivamente e inquadrate entro i principi del *judge made law*.